

Pubblicato il 09/09/2026

N. [01066/2026](#) REG.PROV.CAU.
N. [02926/2026](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2026, proposto
da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa concessione di misure cautelari collegiali

- del verbale in data 14 luglio 2026 delle operazioni della prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2025, redatto dalla Sottocommissione n. 3 istituita presso la Corte d'Appello di Milano, nonché del verbale nominativo relativo alla prova orale sostenuta dal ricorrente in pari data, che del primo costituisce allegato e parte integrante, nella parte in cui è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- il ricorrente non ha superato la prova orale dell'esame di Avvocato e contesta, tra l'altro, la mancata pubblicità della seduta, deducendo che la prova è stata sostenuta a porte chiuse, senza garantire la possibilità di presenziare a persone terze rispetto alla candidata e ai commissari;
- a sostegno dell'affermazione produce anche due dichiarazioni di terze persone che, dichiaratesi presenti al momento della prova, ne ribadiscono lo svolgimento a porte chiuse;
- l'art. 2, comma 5, del decreto 30 giugno 2025 – dedicato alla disciplina della Sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati - prevede che “La prova orale è pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed è articolata in tre fasi”;
- la disposizione sottende un principio generale, che impone la pubblicità della prova orale quale espressione della trasparenza dell'azione amministrativa, corollario dei principi di cui all'art. 97. Cost.;
- la giurisprudenza evidenzia, con argomenti condivisi dal Tribunale (cfr. Tar Lombardia, sez. III, n. 759/2019), che, affinché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse

qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2016 n. 805; Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622);

- la giurisprudenza precisa che la Commissione è tenuta a indicare nel verbale, sia pure in modo sintetico, le operazioni svolte a garanzia del rispetto delle fondamentali regole di imparzialità e trasparenza;

- nel caso di specie, il verbale generale della seduta si limita ad affermare che la seduta è pubblica, ma la stessa amministrazione riconosce che le porte di accesso all'aula erano chiuse;

- la tesi difensiva secondo la quale la chiusura delle porte era funzionale a garantire il raffrescamento dell'aula non vale a superare il riscontrato deficit di pubblicità, specie considerando che di tale profilo non vi è traccia nel verbale, che neppure indica quali misure sarebbero state adottate per garantire la pubblicità della seduta nonostante la chiusura delle porte;

- il riferimento all'affissione di un avviso relativo alla chiusura delle porte non è dirimente, sia perché di esso non vi è traccia nelle comunicazioni ai candidati, sia perché l'avviso asseritamente affisso non reca né data, né sottoscrizione, sicché non vi sono concreti riscontri in ordine al tempo della sua affissione;

- vale ribadire che la verbalizzazione non reca alcuna indicazione in ordine alle circostanze appena richiamate, né indica le modalità

- di garanzia della pubblicità predisposte a fronte di tale situazione;
- resta irrilevante, pertanto, l'affermazione difensiva secondo la quale la "modalità di svolgimento della prova è stata verbalizzata in un atto che fa piena prova fino a querela di falso", atteso che proprio il verbale della seduta non reca alcuna indicazione in ordine alle concrete modalità applicate al fine di garantire la pubblicità della seduta;
 - pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere sospeso il provvedimento impugnato e disposta la ripetizione della prova orale dinanzi ad una diversa sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Milano, che garantisca, documentandola con la verbalizzazione, la pubblicità della seduta;
 - la ripetizione della prova avrà luogo entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

- 1) Accoglie la domanda cautelare, sospende il provvedimento impugnato indicato in epigrafe e dispone la ripetizione della prova orale dinanzi ad una diversa sottocommissione, secondo le modalità precisate in motivazione;
- 2) fissa per l'ulteriore corso la prima camera di consiglio del mese di febbraio 2027;
- 3) spese al prosieguo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Richard Goso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.